

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

n. 13

Data: 28.05.2018

OGGETTO: **Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del d.Lgs. n. 267/000.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO**, alle ore 17,35 nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione **ORDINARIA**, che è stata partecipata con avviso prot. 1677 del 30.04.2018 integrato con avviso prot. 2121 del 25.05.2018 risultano presenti i signori consiglieri:

N	Nominativo Consigliere	Presente
1	TARSITANO GIULIO - SINDACO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	PALERMO GIAMPAOLO	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	SALERNO ERCOLINO FRANCESCO	SI
8	RIZZO OSVALDO	SI
9	TARSITANO ANNA MARIA	SI
10	BRUSCO LUIGI RINALDO	NO
11	SPERANZA PASQUALINO	NO
12	IAPICHINO FABRIZIO	NO
13	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO	NO
ASSEGNATI 13	IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 9	ASSENTI N. 4

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c. 5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Comunale Dott. Ferdinando PIRRI.

IL SINDACO/PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna e relaziona in merito;

Il Sindaco prende atto che la minoranza ha abbandonato l'aula facendo credere con la lettura delle note che il Comune di Fagnano abbia dei debiti. Brevemente fa presente che il Revisore dei Conti ha

espresso parere negativo. Esso è conseguente ad una situazione iniziata nel decorso mese di agosto 2017, frutto, molto probabilmente, di responsabilità tecniche da parte del precedente Responsabile del Servizio finanziario.

Fa presente che non vi è alcun disavanzo di Euro 285.000,00. Riferisce, altresì, che il Revisore dei Conti, a seguito di questi pareri negativi e con i calcoli errati, dovrà fornire adeguate motivazioni prima che il Consiglio Comunale si possa determinare nei suoi confronti, alla luce dei rilievi mossi dal Sindaco al Revisore con precedente nota.

Rappresenta che sarebbe stato opportuno che i consiglieri di minoranza fossero rimasti in aula per ascoltare le controdeduzioni da parte del Sindaco al parere del revisore.

Gli atti del presente rendiconto sono stati messi a disposizione di tutti i Consiglieri e trasmessi in copia alla minoranza.

Nel suo discorso fa riferimento ai rilievi effettuati dalla Corte dei Conti in merito ai residui da riaccertare entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione.

Conclude che l'esercizio finanziario 2017 si è chiuso positivamente.

Le controdeduzioni del Sindaco al parere del Revisore dei Conti, una volta lette, vengono consegnate al Segretario per essere allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2017/2019 con delibera n 4 del 26.03.2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale, con delibera n 5 del 26.03.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 4.5.2018 è stato adottato lo schema di rendiconto della gestione finanziaria 2017, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;
- con deliberazione della giunta n. 43 del 4.5.2018 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2017 e agli anni precedenti e si è dato atto delle risultanze da inserire nel conto del bilancio;
- che la Corte dei Conti con deliberazione n 82/2018, in atti dal 23/04/20178 con riferimento al riaccertamento straordinario del 2015 (punto 3 del deliberato) ha chiesto di riapprovare il

riaccertamento straordinario e di determinare anche per le altre annualità le ripercussioni del riaccertamento straordinario e che quindi molto probabilmente si renderà necessario riapprovare e verificare le annualità 2015/2016 ed anche il 2017, compreso il presente conto consuntivo;

CONSIDERATO in particolare per quel che riguarda il mancato inserimento del FPV nel 2015; di tale fatto dovrà prendere atto il Consiglio comunale; solo dalla esatta determinazione e dalla cronologia delle annualità si potrà definire il FPV.

Che in **maniera prudentiale** si ritiene di dover conservare il residuo sul cap 3131/0 anno 2015 per € 61.371,51 **quale residuo** del finanziamento avuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e **non rendicontabile**. Facendo altresì notare che la somma iniziale incassata con la reversale n 808 del 09/10/2014 di € 73.755,00 è confluita nel FPV del 2015, FPV che ora la Corte ci dice di portare in disavanzo nel 2015 e di ripianare in 30 anni, è chiaro che così facendo si vengono a determinare passività per € 73.755,00 + 61.371,51 = € 135.126,51 anziché passività per € 85.754,51. Tale problematica verrà affrontata in sede di consiglio per recepire le indicazioni della Corte dei Conti.

Preso atto che:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, e Equitalia Servizi Riscossione S.p.A ha reso il conto di gestione che manca il conto dell'Economo comunale;
- il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta da determinazione n 9 del 17/04/2018;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 risultano allegati i seguenti documenti:

ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all'art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale;

Dato atto inoltre che la commissione ARCONET, nella riunione del 11.04.2018, ha convenuto che il comma 2 dell'art. 232 del TUEL debba intendersi nel senso che i comuni fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità-economico patrimoniale fino al 2017 incluso e che pertanto l'Ente per l'anno 2017 non è tenuto alla predisposizione del conto economico, dello stato patrimoniale e del bilancio consolidato;

Ritenuto, quindi, che il Comune di Fagnano Castello, ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si avvale della facoltà del rinvio dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 232, per il quale:

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”, e di avvalersi della facoltà di rinviare al 2019 la contabilità economica

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227:

“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”;

Rilevato altresì che questo ente *ha rispettato* il pareggio di bilancio per l'anno 2017, come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito inoltre il parere dell'Organo di revisione contabile verbale n. 13/2018;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi (presenti 9 maggioranza) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2017, un risultato di amministrazione positivo, come da allegato;
3. di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio:
 - non esistono debiti fuori bilancio;
 - di dare atto altresì che *risulta* rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017, come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;
4. di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione ed ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2017 deve essere:
 - a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.
5. Dare atto che l'Ente si avvale della facoltà del rinvio dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 232, e del comma 3 articolo 227:
6. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet www.comune.fagnanocastello.cs.it sezione amministrazione trasparente in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con decreto del 29 aprile 2016.
7. Con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

(Provincia di Cosenza)

OSSERVAZIONI PER VOTO FAVOREVOLE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017

IL SINDACO

PREMESSO

- CHE il Comune di Fagnano Castello ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 in data 26.03.2017, giusta deliberazione consiliare n. 5 di pari data;
- CHE con deliberazione consiliare n. 16 del 30.05.2017 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016;
- CHE in data 23/04/2018 è pervenuta delibera della Corte dei Conti , con la quale si invita l'Ente a voler prendere atto delle modifiche all'errato riaccertamento straordinario effettuato nel 2015 e di riflesso a voler modificare i saldi della contabilità comunale per gli anni 2015 , 2016 e 2017;
- CHE l'ufficio finanziario ha tempestivamente trasmesso al Revisore rag. Suppa detta delibera della Corte dei Conti ed il Responsabile del Servizio n.2, dott. Gennaro Marsiglia, ha concordato con il predetto di portare in seno al Consiglio Comunale l'approvazione del conto 2017 e subito dopo di dare esecuzione a quanto disposto dalla Corte dei Conti , ad eccezione di una forte rivisitazione delle ragioni del credito e delle ragioni del debito per quel che riguarda i residui attivi e passivi e, quindi, adeguare i saldi di bilancio delle diverse annualità;

OSSERVA

Tale operazione di revisione profonda e significativa dei residui attivi e passivi non era stata fatta né nel 2015, né tantomeno nel 2016 (con l'attuale Revisore). Di fatto sono state eliminate dalle scritture contabili dell'Ente oltre € 1.250.000,00 tra residui attivi e passivi.

La necessità di procedere con tre successive determinazioni di riaccertamento è stata dettata dalle evenienze e dai fatti che man mano venivano alla luce , con riferimento ai residui attivi e passivi (considerando non erano in servizio nel 2015 gli attuali Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario e che, quindi, non conoscono tutte le vicende amministrative del Comune di Fagnano) e per venire incontro alle osservazioni del Revisore.

Adeguandosi dove necessario e rispondendo e motivando dove non era possibile e corretto fare ciò .

Dopo tali vicende , e con l'impegno a ritornare in Consiglio , ci si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso da parte del Revisore. Invece, dopo 10 giorni dall'approvazione degli atti da parte della Giunta Comunale, dopo aver richiesto e ricevuto i documenti che gli necessitavano, dopo essere stato in Comune per acquisire ulteriori documentazioni, **adotta la stessa strategia già vista in occasione del riequilibrio ordinario e delle variazioni di bilancio effettuate dopo il 29/08/2017** (data di insediamento del nuovo

Responsabile Finanziario). **Difatti, una volta che si risponde in maniera puntuale e precisa ai suoi dubbi e perplessità dal "cilindro" toglie e muove nuove e diverse osservazioni, mai formulate al Responsabile del Servizio Finanziario in occasione di incontri e telefonate, costringendo il Sindaco a successive e veloci puntualizzazioni in Consiglio Comunale.**

Certamente il rapporto non è improntato alla corretta collaborazione !

Il fine che vuole raggiungere non è chiaro, ma è certo che in questa irrefrenabile voglia di intralciare l'attività di questa Amministrazione cercando errori e muovendo critiche, a sua volta commette altri errori, anche grossolani.

Ma andiamo con ordine !

- 1) Nelle prime 28 pagine della relazione al conto consuntivo nessuna osservazione viene formulata e da nessun rigo si intuisce quello che poi scriverà nelle ultime quattro pagine, quasi come ci fosse uno stacco tra l'analisi del bilancio e delle varie poste (senza alcuna osservazione e critica) e le conclusioni cui poi arriva . L'unico errore del Revisore lo si coglie al primo rigo dove scrive "... / sottoscritti...." (Forse un lapsus freudiano...).
- 2) Per giustificare un parere negativo, sostituendosi al lavoro dei Responsabili e della Giunta Comunale ,non invita il C.C. a determinare un fondo rischi maggiore per il contenzioso dell'Ente, ma determina unilateralmente, e calcola, un fondo rischi obbligatorio per il Comune di Fagnano Castello di € 60.000,00. Ma il diavolo fa le pentole e dimentica i coperchi.....! Difatti,il Revisore dimentica che nel bilancio di previsione approvato un mese fa **È STATA GIÀ ALLOCATA UNA SOMMA DI € 50.000,00 PER FONDO RISCHI** , che aggiunta all'accantonamento di € 10.000,00 ,raggiunge la somma che lui stesso indica, cioè euro 60.000,00. Delle due l'una: o si è dimenticato di quello che ha scritto solo un mese, oppure non lo sa .
- 3) Nel determinare un disavanzo di oltre € 285.000,00 commette errori ancor più gravi, che fanno fortemente dubitare delle sue effettive conoscenze contabili e della materia . Ci si riferisce all'**arbitraria e tra l'altro sbagliata** determina sui minori residui attivi per Addizionale Irpef e IMU. Arbitraria perché correttamente in questi due anni poteva criticare i residui attivi del Comune, ma non l'ha mai fatto, neanche in sede di parere al riaccertamento degli stessi giorni, ma non doveva e non poteva sostituirsi ai Responsabili avventurandosi in calcoli che non gli competono e che non sa neanche fare !!! Difatti, quando scrive e determina che i residui attivi devono essere ridotti di € 106.873,82, determinando residui rispettivamente per € 224.749,03 ed euro 111.440,55, commette l'errore gravissimo **di decurtare tale somma dagli accertamenti del 2017 e non dalla colonna residui !!!!**

	imu	Add.le Irpef	incassi su accertamenti
Accertamenti	€ 286.063,40	€ 157.000,00	€ 88.394,41
numeri revisore	€ 224.749,03	€ 111.440,55	€ 41.064,58
	€ 61.314,37	€ 45.559,45	€ 129.458,99
		€ 106.873,82	

In buona sostanza va a determinare nuovi residui, non tenendo conto dei residui già esistenti, facendo dei calcoli sulla colonna degli accertamenti determinando così dei numeri sballati e senza senso.

Basti pensare che su quegli accertamenti, si dimentica di scrivere che sono già stati già incassati € 129.458,99 !

Anche applicando queste sue determinazioni dei residui IMU e Add.le Irpef ai residui già determinati,

la differenza sarebbe di € 7.747,75 e non di € 106.873,82. Irrefrenabile voglia di determinare un mega disavanzo.....

- 4) Con riferimento, invece, all'eventuale somma da pagare (per la quale ancora non vi è certezza non essendo ancora stato chiuso alcun procedimento nei confronti del Comune), per la revoca del finanziamento ministeriale di € 73.755,00, si dimentica di prendere atto di quello che hanno scritto i responsabili secondo cui la differenza di € 12.383,49 è una **somma rendicontabile** e, quindi, non è certo che debba essere restituita. Per contro il Revisore, **nonostante gli sia stato scritto, ritiene che debba essere una somma da portare all'accumulo del suo mega disavanzo**. Non gli viene il dubbio che potrebbe essere conteggiata tra i fondi rischi e contenzioso ?? No! Nessun dubbio nel Revisore, ma solo errate certezze.
- 5) **Altro grave errore ed abuso** che il Revisore mette in atto è quello di **sostituirsi al nostro Responsabile Finanziario nella determinazione del FCDE**, inventandosi la norma che imporrebbe ai Responsabili Finanziari l'onere di dover quantificare il FCDE. **La normativa prevede che fino al 2019 il Responsabile Finanziario deve determinare il FCDE secondo due modalità: semplificato e ordinario. Orbene invece di prendere atto della scelta fatta dal nostro Responsabile Finanziario del sistema di calcolo semplificato** (previsto tra l'altro appositamente per agevolare le amministrazioni comunali nel passaggio di contabilità ai nuovi principi, soprattutto nel caso di Fagnano laddove il riaccertamento è stato sbagliato, per come fatto rilevare dalla Corte dei Conti), **il Revisore si sostituisce al Responsabile del Servizio e decide di determinare con una percentuale del 48 % (!) l'ammontare del FCDE**, portandolo da € 466.434,28 ad € 587.034,15, quindi di oltre 120.000,00 euro in più rispetto a quello che le norme consentono.
- 6) **Appare chiaro che il suo unico scopo è quello di voler determinare un mega disavanzo pari ad € 106.873,82 di minori residui attivi, partendo non dai residui, ma dagli accertamenti. Con € 50.000,00 di fondi previsti nel 2018, e ora con oltre € 120.000,00 di maggior accantonamento a FCDE, si arriverebbe ad un disavanzo di oltre € 285.000,00.**
- 7) La parzialità del Revisore si manifesta anche quando scrive che non vi sarebbe la tabella dei parametri di deficitarietà. **Essa agli atti del conto consuntivo dal 30 aprile 2018**. Tutti gli atti sono stati a disposizione in segreteria. Nei dieci giorni passati a scrivere il parere, ha inoltrato email al Responsabile Finanziario chiedendo documenti, ma mai ha chiesto tale tabella !!!
- 8) La parzialità appare evidente quando, recatosi al comune, ha passato una mattinata con il Responsabile del Servizio Finanziario per completare le prime 28 pagine della sua relazione, ha chiesto per iscritto le cose che gli occorrevano, ma non la tabella, ritualmente depositata in segreteria. Ha preferito far passare 10 giorni per poi scrivere che la tabella dei parametri di deficitarietà non è agli atti !! Come si spiega questo atteggiamento ! Evidentemente non voleva evidenziare che invece di aver sforato 3 parametri, come nel 2016, ora i parametri sono solo 2 e che, pur lentamente la situazione contabile del comune va migliorando rispetto alla gestione del precedente Responsabile del Servizio Finanziario.
- 9) Quando il Responsabile Finanziario gli scrive che nella sommatoria dei residui attivi del 2016 vi è un errore e che né il Responsabile e nemmeno la Giunta possono modificare le risultanze del conto 2016 (competenza del Consiglio), invece di prendere atto di tale fatto, lo cita per giustificare il suo parere negativo al riaccertamento.

Concludendo, quello che rammarica, non sono tanto le sommatorie degli errori che il Revisore ha compiuto nella sua strana relazione *double face* (28 pagine tranquille e poi le ultime 4 pervase da furore da disavanzo), ma il fatto

che invece di comprendere lo sforzo che quest'Amministrazione e gli uffici stanno facendo per sanare una serie di problematiche, che derivano dalla corretta applicazione del Dlgs 118/2011 (di cui si fa anche cenno nella delibera della Corte dei Conti),che ha portato all'eliminazione di oltre 1.250.000,00 residui attivi e passivi,ha inteso in modo arbitrario voler determinare un mega disavanzo di oltre 285.000,00 inesistente !!

Tanto basta ed avanza per confermare il nostro parere favorevole, stante anche il parere favorevole espresso dal responsabile finanziario.

Fagnano Castello LI, 24.05.2018



IL SINDACO
Giulio Tarsitano